

# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

## ACCORDO AZIENDALE: PERMESSI SANITARI

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 19 del mese di dicembre presso la sede dell'Azienda in Treviso, via G. D'Annunzio, 6

tra

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Marini;

e

le OO.SS. territoriali di categoria nella persona dei signori: Alessandro Bagagiolo per FIT CISL, ~~Marta Casarin per FP CGIL~~ e Andrea Zaniol per UIL TRASPORTI;

### premessato che:

- a) il vigente CCNL dei servizi ambientali non prevede la fruizione dei permessi sanitari;
- b) l'art. 37 del CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016, non modificato dagli intervenuti accordi di rinnovo nazionali, prevede che *"Al lavoratore che ne faccia richiesta, l'Azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio, e sempre che ne ricorrano giustificati motivi, brevi permessi retribuiti o non retribuiti."*;
- c) con Verbale di Accordo sottoscritto in data 26.01.2018 dall'Azienda e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, è stato previsto e disciplinato il riconoscimento di brevi permessi per motivi sanitari;
- d) con il presente accordo le Parti non intendono porre un limite al diritto dei lavoratori in materia di tutela della salute, né disciplinare l'istituto dell'assenza per malattia, per l'effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite mediche, diversamente da quanto già previsto dalla normativa e dal CCNL di riferimento;
- e) le OO.SS. hanno avanzato istanza al fine di modificare il citato Accordo del 26.01.2018, nella parte in cui è richiesta una prestazione effettiva di lavoro non inferiore a due ore nella giornata di fruizione del permesso sanitario, quale condizione per il riconoscimento del permesso sanitario;
- f) l'Azienda conviene che la modifica richiesta garantisce un adeguato contemperamento tra l'interesse organizzativo dell'ente e quello del dipendente.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto sull'opportunità di stipulare il seguente accordo aziendale a valere per il personale dipendente non dirigente dell'ATER di Treviso.

### Art. 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2

(Permessi sanitari)

L'Azienda accorderà ai lavoratori brevi permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione globale, per prestazioni medico-sanitarie. Si considera permesso sanitario l'assenza per terapie,

accertamenti diagnostici, visite e prestazioni specialistiche effettuati durante l'orario di lavoro presso strutture sanitarie del SSN, strutture private titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie o strutture sanitarie convenzionate FASDA o altre assicurazioni sanitarie.

**Art. 3**  
(Condizioni richieste)

Affinché il permesso sia riconosciuto e, pertanto, retribuito devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- a) la prestazione effettuata risulti documentata con la successiva certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria erogante la prestazione, dalla quale risulti il giorno e l'orario di inizio e fine della prestazione stessa, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali;
- b) non sia oggettivamente possibile effettuare la prestazione al di fuori dell'orario di lavoro.

**Art. 4**  
(Limite annuo)

Ai fini retributivi verrà riconosciuto il periodo di esecuzione della prestazione sanitaria risultante dalla documentazione di cui all'art. 3 del presente Accordo, fino ad un massimo di 36 ore annuali. In caso di inizio, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il limite massimo sopra indicato è ridotto in proporzione ai mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

Per il personale che presta servizio a tempo parziale il limite annuo sopra indicato è determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.

**Art. 5**  
(Decorrenza, durata e disdetta dell'accordo)

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 178 del 05.12.2022, esplica la sua efficacia dal 01.01.2023.

Le Parti potranno recedere dallo stesso, mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata o PEC, con valenza dal trimestre successivo dalla data di comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

- Il Direttore


  
\_\_\_\_\_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

- ~~FP-CGIL~~

  
\_\_\_\_\_

- FIT-CISL

  
\_\_\_\_\_

- ULTRASPORTI

  
\_\_\_\_\_